



**NORME DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO
INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA.**

INDICE

Art. 1	2
Oggetto, finalità e definizioni	2
Art. 2	3
Presupposti per l'affidamento degli incarichi	3
Art. 3	3
Condizioni e modalità per il conferimento di incarichi.....	3
Art. 4	4
Procedura selettiva	4
Art. 5	5
Modalità della selezione.....	5
Art. 6	5
Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti	5
Art. 7	6
Incarichi nei settori regolati da leggi speciali.....	6
Art. 8	7
Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva	7
Art. 9	7
Comunicazione al Consiglio d'Amministrazione.....	7

Art. 1

Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente atto d'indirizzo si applica per il conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria
2. Gli incarichi di cui al c. 1 si distinguono come segue:
 - Ø **Incarichi di studio** Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - Ø **Incarichi di ricerca** gli incarichi che "presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione";
 - Ø **Incarichi di consulenza** gli incarichi che "riguardano le richieste di pareri ad esperti".
3. I predetti incarichi professionali esterni possono assumere le seguenti forme:
 - a) **collaborazione coordinata a progetto" (Co.co.pro)**, cioè un rapporto di collaborazione esterna che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato;
 - b) **collaborazione di natura occasionale**, cioè una prestazione episodica resa dal collaboratore in maniera saltuaria ed autonoma che si esaurisce in una sola azione o prestazione, che consente il raggiungimento del fine con un contatto sociale con il committente caratterizzato dalla sporadicità.
4. Il presente atto d'indirizzo disciplina anche la procedura per l'affidamento delle collaborazioni esterne.
5. Nelle forme di collaborazione di cui al presente atto deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi del codice civile.
6. Le norme del presente Regolamento non si applicano comunque nei seguenti casi:
 - a) Agli incarichi relativi agli uffici di supporto agli organi di direzione.
 - b) Alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano una spesa, sebbene congrua, equiparabile ad un rimborso spese.
 - c) Agli appalti di servizi, caratterizzati da una prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza

caratterizzazione personale (che è invece tipica della locatio operis). Tali prestazioni trovano la loro disciplina nel Codice dei contratti pubblici.

- d) Al patrocinio e alla difesa in giudizio dell'Amministrazione.
- e) Agli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
- f) Agli incarichi di progettazione, di direzione e collaudo di opere e lavori pubblici e quelli di pianificazione urbanistica e attinenti alla salvaguardia ambientale, alla tutela del paesaggio e del territorio, in quanto sottoposti alla specifica disciplina del Codice dei Contratti pubblici.

Art. 2

Presupposti per l'affidamento degli incarichi

1. Le seguenti condizioni sono presupposti imprescindibili per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 1:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'azienda conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) la prestazione richiesta deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - c) deve esservi l'impossibilità oggettiva di far ricorso, per lo svolgimento della prestazione, a personale disponibile all'interno dell'Ente.

Art. 3

Condizioni e modalità per il conferimento di incarichi

1. Le prestazioni oggetto degli incarichi di cui all'art. 1 devono essere di natura temporanea e qualificata.
2. La competenza all'affidamento degli incarichi è dell'Amministratore Delegato o componente del C.d.A. delegato, i quali possono ricorrervi a seguito atto d'indirizzo del C.d.A.
3. Prima di avviare la procedura comparativa di cui al successivo art. 4, deve essere verificata da parte del delegato l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'azienda in grado di assicurare i medesimi servizi.

4. Tra i possibili destinatari degli incarichi di cui agli articoli precedenti, è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni per la fattispecie delle prestazioni occasionali.
5. Per attivare le forme contrattuali oggetto del presente Regolamento è necessario determinare preventivamente:
 - tipologia (contratto di natura occasionale o coordinata e continuativa)
 - durata
 - luogo della prestazione
 - oggetto
 - compenso della collaborazione.
6. L'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'azienda dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, nonché alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'azienda.
7. Completata la procedura preliminare, il delegato approva il progetto, programma, obiettivo o fase di esso.

Art. 4

Procedura selettiva

1. Gli incarichi di lavoro autonomo devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifico avviso pubblico approvato dal Delegato
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:
 - Ø L'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
 - Ø Il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - Ø I titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - Ø Le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio, esame dei curriculum; esame dei curriculum con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
 - Ø Il compenso complessivo lordo previsto;
 - Ø Ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
 - a) Pubblicazione nel sito dell'azienda La pubblicazione è fissata in sette giorni per gli incarichi il cui compenso lordo sarà di importo pari o inferiore ad euro 20.000 (euro ventimila/00) esclusi I.V.A. e contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti; per gli importi superiori la pubblicazione è fissata in almeno dodici giorni.

- b) Altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Delegato competente.

Art. 5

Modalità della selezione

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procede il Delegato, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa.
2. Per tale comparazione il Delegato può avvalersi, se lo ritiene opportuno, di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.
3. La commissione, composta da almeno due esperti, è nominata dal Delegato competente, che la presiede.

Art. 6

Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa viene approvata e resa pubblica dal Delegato la relativa graduatoria, dalla quale vengono attinti i destinatari degli incarichi, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.
2. L'esito della comparazione viene pubblicata nel sito dell'azienda.
3. E' possibile attivare incarichi in argomento solo a condizione che da questi non si generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'azienda nel suo complesso. La verifica e la valutazione delle situazioni soggettive ed oggettive potenzialmente conflittuali è sempre effettuata dal Delegato, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto.
4. E' altresì sempre acquisita l'autodichiarazione scritta del contraente circa l'insussistenza di causa di incompatibilità o conflitto di interesse con l'ente. Nel caso che le situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse intervengano nel corso del rapporto, i soggetti che ne hanno determinato l'attivazione avviano uno specifico procedimento di acclaramento, finalizzato alla valutazione della loro rilevanza ai fini dell'interruzione anticipata del rapporto.
Di tale procedimento è sempre parte attiva e partecipe il soggetto contestato.
L'omissione di informativa all'ente circa l'insussistenza di gravi situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse è sempre causa di giustificato recesso

- unilaterale dal contratto, senza alcun obbligo di osservanza di termini minimi di preavviso.
5. Effettuati i predetti accertamenti, il candidato idoneo viene invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa, secondo le modalità fissate dal vigente regolamento delle spese in economia.
 6. Il contratto deve necessariamente contenere :
 - a) Tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo);
 - b) Oggetto;
 - c) Modalità di esecuzione;
 - d) Responsabilità;
 - e) Durata e luogo della prestazione;
 - f) Compenso;
 - g) Recesso;
 - h) Risoluzione del rapporto di lavoro;
 - i) Risoluzione delle controversie;
 - j) Clausola di esclusività/non esclusività;
 - k) Le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica, il cronoprogramma della prestazione da rendere;
 - l) Le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
 - m) L'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
 7. Il pagamento del compenso è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione inserita nel disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 7

Incarichi nei settori regolati da leggi speciali

1. Gli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione nei settori regolati da leggi speciali sono affidati nel rispetto delle leggi stesse ed atti emanati da questa azienda
2. Resta fermo il principio che per dare avvio al conferimento e per concludere il procedimento dell'incarico a un soggetto, necessita verificare l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di garantire i medesimi servizi.

Art. 8

Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva

1. L'incarico può essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, da parte dell'Amministrazione competente, nei seguenti casi:
 - a) Esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei.
 - b) Tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso.
 - c) Prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.
 - d) Prestazioni il cui compenso lordo sarà di importo pari o inferiore ad euro 10.000 (euro diecimila/00) esclusi I.V.A. e contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti, secondo il principio di trasparenza ed imparzialità.

Art. 9

Comunicazione al Consiglio d'Amministrazione

1. Con cadenza semestrale l'amministratore delegato dà comunicazione sugli incarichi conferiti.